

DELIBERA N. 83/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE
N.40/20/DCA N°PROC. 2786/FB PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018,
N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto Balduzzi);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1 del citato decreto n. 87 del 2018, a norma del quale *“ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni,*

programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la Contestazione n. 40/20/DCA N°PROC.2786/FB, del 19 novembre 2020, notificata in data 20 novembre 2020, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla società SNAITECH S.p.A. la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per aver effettuato pubblicità relativa al gioco d'azzardo nonché a giochi con vincite di denaro attraverso le pagine del sito internet *SNAI.it*;

CONSIDERATO quanto segue:

- la società SNAITECH S.p.A. - dopo aver esercitato il diritto di difesa mediante accesso agli atti del procedimento (nota prot. n. 0512861 del 3 dicembre 2020), presentazione di scritti difensivi (nota prot. n. 0531667 del 15 dicembre 2020) e svolgimento di un’audizione presso il competente Ufficio dell’AGCOM (verbale del 14 gennaio 2021) - ha trasmesso, in data 19 gennaio 2021 (prot. n. 25472) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 15 gennaio 2021, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 16.667,00 (sedicimilaseicentosessantasette/00) con riferimento alla suindicata violazione;

- nel caso di specie trova applicazione l'istituto del pagamento in misura ridotta, come previsto e disciplinato dall'art. 16 della legge n. 689/81 - cui l'art. 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 fa espresso rinvio - per favorire la più rapida definizione dei procedimenti di irrogazione della sanzione;
- il pagamento in misura ridotta è ammesso nella misura pari ad un terzo dell'importo della sanzione da infliggersi in applicazione dei criteri tabellari, pari, nel caso di specie, ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), non risultando attuabile un calcolo proporzionale al valore della pubblicità oggetto di contestazione, in quanto i messaggi promozionali oggetto di contestazione sono stati diffusi dalla società SNAITECH S.p.A. tramite il sito web *SNAI.it* dalla stessa gestito;

PRESO ATTO che la società SNAITECH S.p.A. ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell'atto di contestazione, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell'accertamento e pagando una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio avviato con Contestazione n. 40/20/DCA N°PROC.2786/FB, del 19 novembre 2020, nei confronti della società SNAITECH S.p.A. con sede legale in Milano, P.zza Repubblica n. 32, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

L'Autorità si riserva, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa demandate dalla legge, di monitorare il rispetto del divieto imposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96, recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96" sotto i profili e nei termini esplicitati in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società SNAITECH S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba